

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (UE) N. 258/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese

(GU L 70 del 17.3.2011, pag. 5)

Rettificato da:

► **C1**

Rettifica, GU L 143 del 31.5.2011, pag. 48 (258/2011)



REGOLAMENTO (UE) N. 258/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (l'«Unione»),

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

- (1) Il 19 giugno 2010 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese (RPC o «paese interessato»).
- (2) Il procedimento antidumping è stato aperto in seguito a una denuncia presentata dalla Federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica (European Ceramic Tile Manufacturers' Federation — CET) («il denunziante») per conto di 69 produttori che rappresentano oltre il 30 % della produzione complessiva di piastrelle di ceramica dell'Unione. La denuncia conteneva prove prima facie del dumping praticato per questo prodotto e del notevole pregiudizio che ne è derivato, ritenute sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento.

2. Parti interessate dal procedimento

- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i denunzianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della Cina, i rappresentanti della Cina e gli importatori e gli utilizzatori noti. La Commissione ha inoltre informato i produttori degli Stati Uniti d'America (gli «USA»), di Nigeria, Brasile, Turchia, Indonesia e Thailandia, in quanto questi paesi sono stati presi in considerazione come possibili paesi di riferimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU C 160 del 19.6.2010, pag. 20.

▼B

- (4) In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della Cina, di importatori indipendenti e di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a un campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, come previsto dall'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori noti della Cina, gli importatori e i produttori dell'Unione sono stati invitati a contattare la Commissione e a fornire, come specificato nell'avviso di apertura, informazioni generali sulle loro attività relative al prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1° aprile 2009 e il 1° marzo 2010. Sono state altresì consultate le autorità della Cina.

2.1. Campionamento dei produttori esportatori cinesi

- (5) Per il campionamento sono pervenute centocinque risposte da produttori esportatori della Cina rappresentanti il 47 % delle importazioni nel periodo dell'inchiesta, come definito di seguito al considerando 24. Il grado di cooperazione è stato quindi considerato basso.
- (6) Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. Il campione selezionato era costituito da tre gruppi, rappresentanti 10 produttori individuali, il 14,4 % del volume totale delle esportazioni dalla Cina all'Unione e il 31,3 % del volume totale degli esportatori che hanno collaborato durante il PI. Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate e le autorità cinesi sono state consultate in merito alla selezione del campione. Sono pervenute numerose osservazioni in relazione al campione proposto. La selezione del campione definitivo ha tenuto conto delle osservazioni ritenute appropriate.

2.2. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (7) La Federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica (CET) ha confermato in una lettera inviata alla Commissione che tutte le società denunzianti hanno accettato di essere prese in considerazione per l'inserimento nel campione. Tenendo conto anche delle altre società che si sono manifestate, la Commissione ha perciò ricevuto informazioni relative a 73 produttori dell'Unione.
- (8) L'operazione di campionamento ha tenuto conto della grande frammentazione del settore delle piastrelle di ceramica. Perché i risultati relativi alle grandi aziende non prevalessero nell'analisi del pregiudizio, ma venisse opportunamente messa in luce la situazione delle piccole aziende, che costituiscono complessivamente la maggioranza della produzione dell'Unione, si è deciso che il campione fosse rappresentativo di tutti i segmenti, ossia aziende piccole, medie e grandi.
- (9) Sono stati identificati tre segmenti, in base al volume della produzione annuale:

— segmento 1: grandi aziende — produzione superiore a 10 milioni di mq,

▼B

- segmento 2: aziende medie — produzione compresa tra 5 e 10 milioni di mq,
 - segmento 3: piccole aziende — produzione inferiore a 5 milioni di mq.
- (10) Nell'analisi degli indicatori microeconomici, i risultati delle società inserite in uno specifico segmento del campione sono stati valutati in base al contributo di quel segmento alla produzione totale dell'Unione (partendo dal peso specifico di ciascun segmento rispetto all'intero settore delle piastrelle di ceramica). In base alle informazioni pervenute in fase di inchiesta, i produttori del segmento 1 e del segmento 2 rappresentano rispettivamente circa un quarto della produzione totale dell'Unione, quelli del segmento 3 circa la metà della produzione totale dell'Unione. Oltre 350 aziende appartengono al segmento delle piccole aziende, oltre 40 a quello delle aziende medie e più di 20 a quello delle grandi aziende.
- (11) Il campione si è composto di dieci società. Si tratta delle società più grandi di ciascun segmento, tenuto conto di vendite, produzione e ubicazione geografica. Una delle società inserite nel campione appartiene al segmento delle grandi aziende, quattro al segmento delle aziende medie e cinque al segmento delle piccole aziende. Le società selezionate hanno sede in 6 Stati membri (Italia, Spagna, Polonia, Portogallo, Germania e Francia) e rappresentano complessivamente oltre il 90 % della produzione totale dell'Unione. Tale campione corrispondeva al 24 % della produzione totale dei produttori che hanno collaborato e al 7 % della produzione totale dell'Unione.
- (12) Durante l'inchiesta, una società inserita nel campione originaria della Polonia ha deciso di interrompere la collaborazione con l'inchiesta. La Commissione non è stata in grado di ottenere la collaborazione di un altro produttore della Polonia.
- (13) Nonostante la revoca dell'impegno da parte del produttore polacco, il campione è rimasto altamente rappresentativo in conformità con tutti i criteri indicati nei considerando 8 e 10. Si è dunque deciso di portare avanti il procedimento con un campione costituito da nove produttori originari di cinque Stati membri.
- (14) I denunzianti hanno chiesto che i propri nomi rimanessero riservati. La Commissione ha accolto tale richiesta.

2.3. Campionamento degli importatori

- (15) Alla Commissione sono pervenute 24 risposte dagli importatori. Tre grandi importatori sono stati esclusi dall'operazione di campionamento: due collegati agli esportatori cinesi e uno ad un produttore dell'Unione (le importazioni sono marginali rispetto alle vendite totali di detto produttore).
- (16) Gli importatori indipendenti che hanno collaborato rappresentano circa il 6 % delle importazioni totali dalla Cina.
- (17) Sono state inserite nel campione sette società, rappresentanti il 95 % delle importazioni effettuate dalle società indipendenti. Una di queste società era anche un utilizzatore del prodotto in esame. Il campione è risultato rappresentativo anche in termini di ripartizione geografica. Il campione comprende Stati membri che rappresentano oltre il 49 % delle importazioni nell'Unione, confermando in tal modo il proprio carattere rappresentativo.

▼B

2.4. *Risposte al questionario e verifiche*

- (18) Per consentire ai produttori esportatori della Cina inseriti nel campione di chiedere, ove lo desiderassero, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato loro i relativi moduli di richiesta. Un gruppo di produttori esportatori ha chiesto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il TEM o in subordine il TI, nel caso in cui dall'inchiesta fosse risultato che non soddisfaceva le condizioni necessarie per ottenere il TEM. Gli altri gruppi di produttori esportatori si sono limitati a chiedere il TI.
- (19) Sono pervenute richieste di trattamento individuale da otto società non inserite nel campione o gruppi di società collegate. L'esame di tali richieste nella fase provvisoria si sarebbe rivelato eccessivamente gravoso. L'eventuale decisione di concedere l'esame individuale ad una o più di tali società verrà presa nella fase definitiva.
- (20) La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori del campione, ai produttori esportatori non inseriti nel campione che avevano manifestato l'intenzione di chiedere un esame individuale, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, ai produttori dell'Unione del campione, agli importatori indipendenti che hanno collaborato e a tutti gli utilizzatori noti dell'Unione.
- (21) Le risposte al questionario sono pervenute da tre gruppi di produttori esportatori del campione, da otto produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori non inseriti nel campione, da nove produttori dell'Unione del campione e da cinque importatori indipendenti da qualsiasi produttore esportatore. Sono inoltre pervenute osservazioni dall'Associazione europea dei produttori (Cerame-Unie), da associazioni nazionali di produttori, da importatori, da associazioni di importatori e di utilizzatori.
- (22) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l'analisi del TEM/TI e per la determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio risultante e dell'interesse dell'Unione e ha effettuato visite di verifica presso le sedi di nove società dell'Unione inserite nel campione e delle seguenti società:

a) *Produttori esportatori cinesi*

— Gruppo Becarry, composto da:

— Foshan Becarry Ceramics Co., Ltd

— Heyuan Becarry Ceramics Co., Ltd

— Heyuan Hairi Ceramic Co., Ltd

— Shandong Yadi Ceramics Co., Ltd

— Gruppo Xinruncheng, composto da:

— Guangdong Xinruncheng Ceramics Co., Ltd

— Foshan City Nanhai Chongfa Ceramics Co., Ltd

— Gruppo Wonderful, composto da:

— Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd

▼B

- Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd
- Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd
- Foshan Gani Ceramics Co. Ltd
- Giavelli Srl, un importatore italiano collegato

b) *Operatori commerciali in Cina*

- Foshan Changwei Enterprise Co., Ltd

c) *Operatori commerciali di Hong Kong*

- Cayenne Trading International Ltd
- Great Prosperity Development Ltd
- Good East Development Ltd

d) *Importatori indipendenti*

- Enmon GmbH, Germania

e) *Associazioni nazionali di produttori*

- Confindustria Ceramica (Italia)
- Associazione spagnola produttori di piastrelle di ceramica (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos — ASCER).
- APICER (Portogallo)

- (23) Al fine di stabilire un valore normale per i produttori esportatori della Cina a cui non potesse essere concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, è stata effettuata una visita di verifica, per determinare il valore normale in base ai dati relativi agli USA, utilizzati come paese di riferimento, presso due produttori. Tali produttori hanno chiesto che la propria identità rimanesse riservata.

3. Periodo dell'inchiesta

- (24) L'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1° aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**1. Prodotto in esame**

- (25) Il prodotto in esame sono piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto («piastrelle di ceramica» o il «prodotto in esame»), che rientrano attualmente nei codici NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 e 6908 90 99.
- (26) Le piastrelle di ceramica sono utilizzate principalmente nel settore edilizio per rivestire pareti e pavimenti.

2. Prodotto simile

- (27) Una parte ha affermato che il prodotto importato dalla Cina e quello prodotto dall'industria dell'Unione non sono comparabili.

▼B

- (28) Si ricorda che la Commissione ha effettuato il confronto dei prezzi tra tipologie di prodotti distinti dal relativo numero di controllo individuale del prodotto («NCP») in base a otto caratteristiche.
- (29) La parte in questione ha avanzato le proprie argomentazioni nel corso di un'audizione presso il consigliere-auditore. Secondo tali argomentazioni la non comparabilità deriva dal fatto che la produzione di piastrelle nell'Unione e in Cina differisce per tecnologie, materiali, lucidatura e design. Linee di produzione tecnologicamente avanzate hanno prodotto piastrelle di qualità con serigrafia in diversi colori. La società ha spiegato che esistono diverse tecnologie di stampa artistica per la stampa serigrafica, la roto stampa e la stampa a getto d'inchiostro.
- (30) Nonostante le sia stato chiesto di presentare ulteriori dettagli in merito a tutti questi aspetti della comparabilità dei prodotti, la parte non ha fornito elementi in grado di giustificare le proprie affermazioni. Nemmeno l'argomentazione relativa al miglioramento della comparabilità è stata suffragata da alcuna prova. La parte stessa ha inoltre riconosciuto che le tipologie di prodotto interessate, qualora si aggiungessero i quattro criteri suggeriti, rappresenterebbero solo lo 0,5 % del mercato delle piastrelle. Come affermato nella relazione del consigliere-auditore, che riassume la posizione della società interessata, il restante 99,5 % dei prodotti rientranti negli stessi NCP si presenta simile.
- (31) Come indicato in precedenza, la parte non ha dimostrato la necessità di inserire criteri aggiuntivi né la loro potenziale incidenza sui prezzi. In considerazione della quota di mercato trascurabile rappresentata dalle tipologie di prodotto interessate e dal riconoscimento esplicito da parte della società del fatto che il 99,5 % delle piastrelle era comparabile in base al NCP interessato, ne deriva che la richiesta di inserire criteri aggiuntivi alla struttura del NCP è stata provvisoriamente rifiutata.
- (32) Si è concluso che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina e sul mercato interno degli USA, usati provvisoriamente quale paese di riferimento, nonché il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'UE possiedono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi di base. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING**1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)**

- (33) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della Cina il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 del citato articolo per i produttori risultati conformi ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Per comodità di riferimento tali criteri sono riportati di seguito in forma sintetica:
- 1) le decisioni commerciali delle imprese devono essere prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi devono riflettere i valori di mercato;

▼B

- 2) le imprese devono disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e applicabili in ogni caso, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;
 - 3) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;
 - 4) le leggi in materia fallimentare e di proprietà devono garantire certezza del diritto e stabilità; infine
 - 5) le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.
- (34) Due gruppi di produttori esportatori in Cina hanno chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.
- (35) È stato rilevato che le parti (due produttori; un operatore commerciale cinese e un operatore commerciale di Hong Kong) presentatesi come appartenenti ad uno di tali gruppi non sono in realtà collegate. Tenuto conto di tali circostanze, le richieste di TEM dei due produttori cinesi (Becarry Group e Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd) sono state trattate separatamente.
- (36) Quanto all'altro gruppo di società, ossia il gruppo Wonderful, composto di due gruppi di produttori collegati perché di proprietà della stessa società madre, solo uno dei gruppi collegati ha chiesto il TEM, mentre l'altro ha chiesto il trattamento individuale (TI). Dal momento che i criteri per l'accesso al TEM devono tuttavia essere richiesti e soddisfatti da tutte le società appartenenti allo stesso gruppo, tale richiesta di TEM è risultata incompleta e non è perciò stata presa in considerazione. Non è stato pertanto possibile concedere il TEM al gruppo.
- (37) In merito al gruppo Becarry, per quanto riguarda il criterio 1 l'inchiesta ha stabilito che la licenza commerciale del produttore prevede una limitazione delle vendite all'esportazione, limitazione effettivamente osservata. Si è perciò concluso che le decisioni commerciali non vengono prese liberamente ma sono soggette a significative interferenze statali. Per diverse società appartenenti al gruppo non è inoltre stato possibile stabilire chi abbia versato il capitale iniziale per fondare la società. Con riferimento al criterio 2, la contabilità ha rivelato gravi carenze che non figuravano nella relazione di audit. Infine, per quanto riguarda il criterio 3, sono state riscontrate anche diverse distorsioni derivanti dal sistema di economia non di mercato poiché le attività principali non sono state correttamente registrate o deprezzate in contabilità e non è stato possibile fornire alcuna attestazione di avvenuto pagamento del diritto di utilizzo del terreno da parte della società.

▼B

- (38) Per Shandong Yadi Ceramics Co Ltd, riguardo al criterio 1 l'inchiesta ha riscontrato l'incapacità della società di dimostrare se e chi abbia versato il capitale iniziale per fondare la società. Non è dunque stato possibile escludere che siano stati forniti alcuni fondi pubblici. Con riferimento al criterio 2, i documenti contabili hanno rivelato gravi carenze che non figuravano nella relazione di audit, perciò non è stato possibile considerare l'audit effettuato in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. Infine, per quanto riguarda il criterio 3, sono state riscontrate anche diverse distorsioni derivanti dal sistema di economia non di mercato poiché non è stato possibile fornire alcuna attestazione di avvenuto pagamento del diritto di utilizzo del terreno o di determinate attività da parte della società.
- (39) La Commissione ha comunicato i risultati relativi al TEM ai produttori esportatori interessati, alle autorità della Cina e ai denunzianti, invitandoli a presentare osservazioni.
- (40) In seguito alla comunicazione dei risultati relativi al TEM, sono pervenute osservazioni dai due produttori esportatori del campione a cui non è stato concesso il TEM. Le osservazioni non si sono tuttavia rivelate tali da modificare i risultati a questo proposito, poiché si sono limitate a tentare di confutare parte dei risultati, senza presentare elementi di prova aggiuntivi a suffragio delle osservazioni.

2. Trattamento individuale («TI»)

- (41) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni di tale articolo viene stabilito, se del caso, un dazio unico per l'intero paese, salvo nei casi in cui le società siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Per comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri in questione:
- nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti,
 - i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente,
 - la maggior parte delle azioni appartiene a privati, i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o deve essere dimostrato che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato,
 - le conversioni valutarie vengono effettuate ai tassi di mercato, e
 - l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione delle misure qualora si concedano aliquote dei dazi diverse ai singoli esportatori.

▼B

- (42) I produttori esportatori del campione che hanno chiesto il TEM — il gruppo Becarry e Shandong Yadi Ceramics Co., Ltd — hanno chiesto anche il TI qualora fosse loro rifiutato il TEM. Anche il gruppo Wonderful e il gruppo Xinruncheng hanno chiesto il TI.
- (43) Per quanto riguarda il gruppo Becarry, data la limitazione delle vendite all'esportazione menzionata al considerando 37, si è riscontrato che le vendite non sono state determinate liberamente, perciò la richiesta di TI è stata rifiutata.
- (44) Gli altri produttori esportatori sono risultati rispondere alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base ed è stato perciò possibile concedere loro il TI. Di conseguenza, in base alle informazioni disponibili è stato stabilito provvisoriamente che i seguenti produttori esportatori cinesi inseriti nel campione soddisfano tutti i requisiti per il TI di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base:

— Shandong Yadi Ceramics Co., Ltd

— gruppo Xinruncheng

— gruppo Wonderful

3. Valore normale

a) *Scelta del paese di riferimento*

- (45) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.
- (46) Nell'avviso di apertura la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare gli USA come paese di riferimento per la determinazione del valore normale per la Cina, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.
- (47) Sono pervenute numerose osservazioni e diversi altri paesi sono stati proposti in alternativa, in particolare Brasile, Turchia, Nigeria, Thailandia e infine Indonesia.
- (48) La Commissione ha perciò deciso di cercare la collaborazione di produttori noti in tali paesi, inclusi gli Stati Uniti. Tuttavia, solo due produttori statunitensi del prodotto in esame hanno risposto ai questionari. Un produttore thailandese ha inoltre presentato una risposta incompleta al questionario; e comunque la sua gamma di prodotti non era del tutto comparabile con quella dei produttori cinesi che hanno collaborato.
- (49) L'inchiesta ha rivelato che negli USA esiste un mercato concorrenziale del prodotto in esame. Diversi produttori sono attivi sul mercato interno degli USA, con volumi delle importazioni elevati. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che le piastrelle di ceramica originarie della Cina e degli USA hanno le stesse caratteristiche fisiche di base, sono destinate agli stessi usi e sono fabbricate con processi di produzione simili.

▼B

- (50) Si è affermato che, poiché il mercato statunitense è caratterizzato principalmente dalle importazioni, le piastrelle di ceramica prodotte negli USA e quelle prodotte in Cina occupano diversi segmenti del mercato. Le tipologie di prodotto fabbricate all'interno del paese in base a cui verrebbe stabilito il valore normale non sarebbero quindi comparabili alle tipologie di prodotto esportate dalla Cina all'Unione. L'inchiesta ha dimostrato tuttavia che la produzione USA include un'ampia gamma di tipologie di prodotto comparabili a quelle prodotte ed esportate dalla Cina, come indicato in precedenza al considerando 49.
- (51) Si è anche affermato che il ruolo degli USA nel mercato mondiale di piastrelle di ceramica sarebbe relativamente secondario. Tuttavia, nel 2009 sono stati prodotti all'interno del paese circa 600 milioni di mq, quantità che viene considerata significativa. Nello stesso periodo la Cina, primo produttore mondiale, ha fabbricato 2 miliardi di mq.
- (52) Una parte ha dichiarato che gli USA dispongono di norme di qualità rigorose ed hanno creato efficaci ostacoli non tariffari alle importazioni cinesi. Tuttavia, l'inchiesta ha rivelato che, come indicato in precedenza, il volume delle importazioni negli Stati Uniti dalla Cina si è attestato su livelli elevati e ha rappresentato la maggior parte dei consumi interni statunitensi. L'argomentazione secondo la quale ostacoli non tariffari negli Stati Uniti si ripercuoterebbero sulle importazioni e quindi sulla competizione è stata perciò respinta.
- (53) I dati comunicati nella loro risposta dai due produttori statunitensi che hanno collaborato sono stati verificati sul posto. Solo i dati raccolti durante la visita ad uno dei produttori sono stati presi in considerazione, poiché le informazioni sono state ritenute affidabili per la determinazione di un valore di base. I dati raccolti dalla visita al secondo produttore non sono stati ritenuti affidabili e sono quindi stati scartati, poiché detto produttore ha dichiarato solo parte delle proprie vendite interne e non è stato possibile verificare una piena concordanza tra costi e contabilità.
- (54) Si conclude pertanto in via provvisoria che la scelta degli USA come paese di riferimento è appropriata e ragionevole, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

b) *Determinazione del valore normale*

- (55) Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni verificate ricevute dal produttore del paese di riferimento, come indicato di seguito.
- (56) Le vendite del prodotto simile realizzate dal produttore statunitense sul mercato interno sono risultate rappresentative in termini di volume rispetto al prodotto in esame esportato nell'Unione dai produttori esportatori che hanno collaborato.

▼B

(57) Nel periodo dell'inchiesta è risultato che le vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali per tutti i tipi di prodotto simile fabbricati dal produttore statunitense. Tuttavia, a causa delle differenze di qualità tra il prodotto simile fabbricato e venduto negli USA e il prodotto in esame esportato dalla Cina all'Unione, è stato ritenuto più opportuno costruire il valore normale in modo da tenere conto di queste differenze e garantire un confronto equo, come indicato al considerando 61.

(58) Il valore normale è stato costruito aggiungendo ai costi di produzione statunitensi un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per gli utili. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi per le SGAV e per gli utili sono stati determinati in base ai dati effettivi relativi alla produzione e alle vendite del prodotto simile originario degli USA sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali.

c) Prezzi all'esportazione per i produttori esportatori

(59) I prezzi all'esportazione degli esportatori cinesi nel campione si sono basati sui prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili applicati al primo acquirente indipendente. Quando le vendite sono avvenute tramite un importatore collegato con sede nell'Unione, i prezzi sono stati stabiliti secondo quanto prevede l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute dal momento dell'importazione fino alla rivendita, tra cui le spese generali, amministrative e di vendita e gli utili. Per calcolare il margine di profitto, si è utilizzato l'utile realizzato da un importatore non collegato del prodotto in esame, poiché l'effettivo utile dell'importatore collegato non era ritenuto affidabile a causa della relazione tra quest'ultimo e il produttore esportatore.

d) Confronto

(60) I margini di dumping sono stati calcolati confrontando i prezzi individuali all'esportazione franco fabbrica applicati dagli esportatori del campione con i prezzi di vendita sul mercato interno o, ove necessario, con il valore normale costruito.

(61) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Il valore normale è stato adeguato tenendo conto delle diverse caratteristiche, principalmente dovute al marchio OEM, e della diversa qualità di determinate tipologie non fabbricate dal paese produttore di riferimento, con un costo inferiore delle piastrelle di ceramica. Sono stati effettuati altri adeguamenti, ove necessario, per le imposte indirette, i costi di trasporto, assicurazione e movimentazione, i costi accessori, i costi di imballaggio, i costi di credito e bancari e le commissioni ogniqualvolta sono risultati ragionevoli, precisi e giustificati da elementi di prova verificati.

▼B**4. Margini di dumping**

a) *Per i produttori esportatori del campione che hanno collaborato e ai quali è stato concesso il TI*

- (62) In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per i produttori esportatori del campione che hanno collaborato all'inchiesta ai quali è stato concesso il TI i margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali fissati per il paese di riferimento e la media ponderata dei prezzi praticati da ogni società per le esportazioni verso l'Unione del prodotto in esame, come indicato sopra.
- (63) Sulla base di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:

	Margine di dumping provvisorio
Gruppo Xinruncheng	35,5 %
Shandong Yadi Ceramics Co., Ltd	36,6 %
Gruppo Wonderful	26,2 %

b) *Per tutti gli altri produttori esportatori che hanno collaborato*

- (64) Il margine di dumping per gli altri produttori esportatori della Cina che hanno collaborato, non inseriti nel campione, è stato calcolato come la media ponderata dei margini di dumping dei produttori esportatori del campione, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.
- (65) Il margine di dumping per il produttore esportatore che ha collaborato in Cina, inserito nel campione ma a cui non è stato concesso il TI (Heyuan Becarry Ceramics Co., Ltd), è stato anch'esso calcolato secondo quanto indicato in precedenza al considerando 64.

c) *Tutti gli altri produttori esportatori (che non hanno collaborato)*

- (66) Il margine di dumping a livello nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della Cina è stato calcolato utilizzando il margine di dumping più elevato accertato per un tipo di prodotto rappresentativo esportato da un produttore esportatore che ha collaborato.
- (67) Su questa base, il margine medio ponderato provvisorio di dumping e il livello di dumping per l'intero paese, espressi come percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Media ponderata del campione per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione o a cui non è stato concesso il TI (cfr. allegato I)	32,3 %
Margine residuo per i produttori esportatori che non hanno collaborato	73,0 %



D. PREGIUDIZIO

1. Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

- (68) Come indicato al considerando 8, l'industria delle piastrelle di ceramica dell'Unione presenta una grande frammentazione. Le piastrelle di ceramica vengono fabbricate da oltre 500 produttori.
- (69) Come indicato in precedenza, l'industria dell'Unione è stata suddivisa in tre segmenti: piccole, medie e grandi imprese. Le piccole imprese rappresentano la metà della produzione totale dell'Unione.
- (70) Secondo le stime, i dati forniti dalle associazioni nazionali ed europee riguardano il 75 % della produzione dell'Unione. Tali dati sono stati sottoposti a un controllo incrociato con i dati forniti dai produttori individuali e dalle associazioni nazionali ma anche con fonti statistiche, quale Prodcom. Il volume e il valore della produzione restante sono stati estrapolati a partire dalle stesse fonti di informazione. Sulla base di quanto precede, si è rilevato che la produzione totale dell'Unione ammonta a 895 milioni di mq nel PI. Tutti i produttori dell'Unione (che concorrono alla produzione totale dell'Unione) formano l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e sono di seguito designati «industria dell'Unione».

2. Consumo dell'Unione

- (71) Il consumo dell'Unione è stato calcolato sommando le importazioni, ricavate dai dati Eurostat, alle vendite dei produttori dell'Unione sul mercato UE. I dati relativi alle vendite totali del prodotto in esame nell'UE sono stati ricavati dai dati forniti da associazioni di produttori sia nazionali che europee. Le estrapolazioni atte a determinare le vendite totali dell'Unione sono state effettuate a partire dai dati delle associazioni e di Prodcom.
- (72) Nel periodo considerato, ossia tra il 2007 e il PI, il consumo dell'Unione è diminuito del 29 %, con il picco negativo massimo del 13 % verificatosi tra il 2007 e il 2008. Nel PI il consumo è diminuito dell'8 % rispetto al 2009.

Tabella 1

Consumo

Volume (000 mq)	2007	2008	2009	PI
+ Totale delle importazioni	157 232	140 715	115 676	119 689
+ Produzione dell'Unione venduta sul mercato dell'Unione	1 275 486	1 099 092	992 204	895 140
<i>Indice (2007 = 100)</i>	<i>100</i>	<i>86</i>	<i>78</i>	<i>70</i>
= Consumo	1 432 718	1 239 807	1 107 880	1 014 829
<i>Indice (2007 = 100)</i>	<i>100</i>	<i>87</i>	<i>77</i>	<i>71</i>
Diminuzione su base annua		– 13 %	– 11 %	– 8 %

▼B

3. Importazioni dalla Cina

3.1. *Volume, quota di mercato e prezzo delle importazioni relative al prodotto in esame*

- (73) Il volume, la quota di mercato e i prezzi medi delle importazioni dalla Cina hanno seguito l'andamento delineato di seguito. Le tendenze relative a quantità e prezzi si basano su dati Eurostat.

Tabella 2

Importazioni dalla Cina

Volume (000 mq)	2007	2008	2009	PI
Volume delle importazioni dal paese interessato	68 081	65 122	62 120	66 023
<i>Indice (2007 = 100)</i>	<i>100</i>	<i>96</i>	<i>91</i>	<i>97</i>
Variazione su base annua		– 4 %	– 5 %	+ 6 %
Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato	4,8 %	5,3 %	5,6 %	6,5 %
Prezzo delle importazioni dal paese interessato (EUR/mq)	4,7	4,9	4,4	4,5
<i>Indice (2007 = 100)</i>	<i>100</i>	<i>105</i>	<i>95</i>	<i>97</i>
Variazione su base annua		+ 4 %	– 10 %	+ 2 %

- (74) Il volume delle importazioni totali dalla Cina è diminuito del 3 % nel periodo considerato e si è attestato a circa 66 milioni di mq durante il PI. Tale tendenza al ribasso è in linea con la tendenza analoga nel consumo — pur essendo decisamente meno marcata — e si è verificata tra il 2007 e il 2009. Tra il 2009 ed il PI i volumi delle importazioni dalla Cina sono aumentati del 6 %. Inoltre, se analizzata nella prospettiva dell'intero periodo considerato, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 35 %, passando dal 4,8 % nel 2007 al 6,5 % nel PI.
- (75) I prezzi di importazione dalla Cina sono diminuiti del 4 % durante il periodo considerato, passando da 4,7 EUR/mq a 4,5 EUR/mq.

3.2. *Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)*

- (76) Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita praticati sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata, per tipo di prodotto, con la media ponderata dei prezzi corrispondenti delle importazioni dalla Cina, praticati sul mercato dell'Unione al primo acquirente indipendente, stabiliti su una base CIF e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi esistenti, dei costi sostenuti dopo l'importazione e dello stadio commerciale.
- (77) Dal confronto è risultato che durante il PI le importazioni del prodotto in esame nell'Unione sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Espresso in percentuale, il livello di sottoquotazione dei prezzi sopra citato era compreso tra il 44 % e il 57 %. I calcoli si sono basati sui dati pervenuti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e dai produttori esportatori del campione originari della Cina.

▼B**4. Importazioni originarie di altri paesi terzi diversi dalla Cina**

- (78) L'evoluzione del volume delle importazioni da altri paesi terzi durante il periodo considerato è illustrata nella tabella di seguito. Le tendenze relative a quantità e prezzi si basano su dati Eurostat.

*Tabella 3***Importazioni da altri paesi terzi**

	2007	2008	2009	PI
Importazioni da altri paesi terzi (000 mq)	89 151	75 593	53 557	53 665
<i>Indice (2007 = 100)</i>	<i>100</i>	<i>85</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
Quota di mercato delle importazioni da altri paesi	6,2 %	6,1 %	4,8 %	5,3 %
Prezzo medio (EUR/mq)	4,38	4,94	5,35	5,35
<i>Indice (2007 = 100)</i>	<i>100</i>	<i>113</i>	<i>122</i>	<i>122</i>
Importazioni dalla Turchia (000 mq)	50 210	44 590	30 930	31 343
Quota di mercato della Turchia	3,5 %	3,6 %	2,8 %	3,1 %
Prezzo medio (EUR/mq)	4,35	4,75	5,25	5,32
Importazioni originarie di altri paesi terzi diversi dalla Cina e dalla Turchia	38 941	31 002	22 627	22 322
<i>Indice (2007 = 100)</i>	<i>100</i>	<i>80</i>	<i>58</i>	<i>57</i>
Prezzo medio (EUR/mq)	4,43	5,21	5,49	5,38

- (79) Le importazioni dai paesi terzi sono diminuite del 40 % nel corso del periodo considerato. La quota di mercato di tali importazioni è quindi diminuita del 14 %, passando da 6,2 % a 5,3 %.
- (80) Si noti che i prezzi medi all'importazione da altri paesi terzi sono aumentati del 22 % durante il periodo considerato, attestandosi ad un livello costantemente superiore al prezzo di vendita medio delle esportazioni cinesi (del 19 % durante il PI).

5. Situazione dell'industria dell'Unione*5.1. Aspetti generali*

- (81) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti che influiscono sulla situazione dell'industria dell'Unione.
- (82) Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita ed entità dei margini di dumping) sono stati valutati a livello dell'intera produzione dell'Unione. La valutazione si è basata sulle informazioni pervenute dalle associazioni nazionali ed europee, sottoposte a un controllo incrociato con i dati forniti dai produttori e i dati statistici ufficiali disponibili.

▼B

- (83) L'analisi degli indicatori microeconomici (prezzi medi unitari, occupazione, salari, produttività, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali) è stata condotta a livello dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. La valutazione si è basata sulle informazioni, debitamente verificate, fornite da questi ultimi.

5.2. Indicatori macroeconomici

5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (84) La produzione dell'industria dell'Unione è diminuita notevolmente, del 32 %, durante il periodo considerato. La diminuzione complessiva (nel corso del periodo considerato) ha rispecchiato il notevole calo dei consumi (del 29 % nel periodo considerato, cfr. considerando 72). Essa ha tuttavia presentato un andamento diverso da quest'ultimo. La diminuzione è stata del 32 % tra il 2007 e il 2009, con il calo maggiore, pari al 23 %, tra il 2008 e il 2009. Si è stabilizzata tra il 2009 e il PI.

Tabella 4

Produzione totale dell'Unione

	2007	2008	2009	PI
Volume (000 mq)				
Produzione	1 614 668	1 434 844	1 100 052	1 094 660
Indice (2007 = 100)	100	89	68	68

- (85) La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è calata del 5 % tra il 2007 e il 2008 e del 2 % tra il 2008 e il PI. Il conseguente utilizzo degli impianti indica una diminuzione complessiva del 27 % tra il 2007 e il PI.

Tabella 5

Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2007	2008	2009	PI
Volume (000 mq)				
Capacità produttiva	1 849 252	1 760 720	1 720 180	1 718 023
Indice (2007 = 100)	100	95	93	93
Utilizzo degli impianti	87 %	81 %	64 %	64 %
Indice (2007 = 100)	100	93	73	73

5.2.2. Volumi delle vendite e quota di mercato

- (86) Conformemente all'andamento dei volumi di produzione, le vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato UE sono diminuite ad un tasso comparabile a quello del calo dei consumi, ossia del 30 % durante il periodo considerato. Le vendite dell'industria dell'Unione hanno presentato un andamento analogo a quello dei consumi in termini di diminuzione su base annua.

▼B

Tabella 6

Volume delle vendite ad acquirenti indipendenti

	2007	2008	2009	PI
Volume (000 mq)				
Vendite nell'Unione	1 275 486	1 099 092	992 204	895 140
<i>Indice (2007 = 100)</i>	<i>100</i>	<i>86</i>	<i>78</i>	<i>70</i>

- (87) Durante il periodo considerato, la quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione è scesa dell'1 %.

Tabella 7

Quota di mercato dell'UE

	2007	2008	2009	PI
Quota di mercato dell'industria dell'Unione	89 %	89 %	90 %	88 %
<i>Indice (2007 = 100)</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>99</i>

5.2.3. Occupazione e produttività

- (88) L'occupazione è diminuita dell'11 % tra il 2007 e il 2008. Nel periodo considerato ha subito un calo del 16 %.

Tabella 8

Occupazione

	2007	2008	2009	PI
Media periodo				
Totale addetti	92 588	82 214	79 518	77 458
<i>Indice (2007 = 100)</i>	<i>100</i>	<i>89</i>	<i>86</i>	<i>84</i>

- (89) La produttività della forza lavoro dell'industria dell'Unione, misurata come produzione annua per addetto, è rimasta stabile tra il 2007 e il 2008. Tuttavia, tra il 2008 e il PI si è registrato un declino nella produttività pari al 19 % correlato al calo della produzione.

Tabella 9

Produttività

	2007	2008	2009	PI
Produttività (mq all'anno/addetto)	17 439	17 453	13 834	14 132
<i>Indice (2007 = 100)</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>79</i>	<i>81</i>

▼B

5.2.4. Entità del margine di dumping

- (90) I margini di dumping sono indicati nella sezione precedente dedicata al dumping. Tutti i margini stabiliti risultano notevolmente superiori alla soglia minima. Inoltre, dati i volumi e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

5.3. Indicatori microeconomici

- (91) Gli elementi microeconomici (scorte, prezzi, flussi di cassa, redditività, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali, investimenti e salari) sono stati valutati in riferimento alle singole società, ossia al livello dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

5.3.1. Osservazione generale

- (92) Nell'analisi di alcuni indicatori microeconomici (prezzo di vendita, costo di produzione, redditività e utile sul capitale investito, ossia indicatori espressi non come valori assoluti, ma come percentuali) i risultati delle società inserite in uno specifico segmento del campione sono stati valutati in base al contributo di quel segmento alla produzione totale dell'Unione (partendo dal peso specifico di ciascun segmento rispetto all'intero settore delle piastrelle di ceramica – 52 % per le piccole aziende, 24 % ciascuna per le aziende medie e le grandi aziende). Di conseguenza, si è fatto in modo che i risultati relativi alle grandi aziende non prevalessero nell'analisi del pregiudizio, mettendo opportunamente in luce la situazione delle piccole aziende, che costituiscono complessivamente la maggioranza della produzione dell'Unione.

5.3.2. Scorte

- (93) Nonostante il livello di scorte di chiusura dell'industria dell'Unione sia diminuito in termini assoluti del 14 % nel periodo considerato, in percentuale della produzione è aumentato notevolmente (del 37 %).

Tabella 10

	2007	2008	2009	PI
Scorte (000 mq)	48 554	50 871	39 689	41 887
<i>Indice (2007 = 100)</i>	<i>100</i>	<i>105</i>	<i>82</i>	<i>86</i>
Scorte espresse come percentuale della produzione	43 %	49 %	55 %	59 %
<i>Indice (2007 = 100)</i>	<i>100</i>	<i>114</i>	<i>128</i>	<i>137</i>

- (94) L'aumento delle scorte è un fattore di pregiudizio significativo. Le aziende del settore normalmente conservano scorte pari a tre mesi di produzione ma la pressione esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping le ha obbligate ad aumentare le scorte fino a sei mesi di produzione. In effetti si è riscontrato un aumento annuo costante delle scorte, che sono passate dal 43 % nel 2007 al 59 % nel PI.

▼B

- (95) Tale aumento delle scorte si spiega con il fatto che i produttori esportatori cinesi si sono concentrati sulle vendite di grosse partite di prodotti omogenei mentre l'industria dell'Unione offriva una varietà notevolmente più ampia di prodotti in termini di tipologie, colori e dimensioni. Per poter rispondere in tempi estremamente brevi ad ordinativi molto specifici l'industria dell'Unione ha dovuto aumentare le scorte.

5.3.3. Prezzi di vendita

- (96) Nel corso del periodo considerato, i prezzi unitari di vendita dell'industria dell'Unione sono aumentati del 10 %.

Tabella 11

Prezzo unitario sul mercato UE

	2007	2008	2009	PI
Prezzi unitari delle vendite dell'Unione (EUR/mq)	8,0	8,4	8,7	8,8
<i>Indice (2007 = 100)</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>108</i>	<i>110</i>

- (97) L'aumento dei prezzi è stato causato da vari fattori. Innanzitutto si è reso necessario recuperare i maggiori costi di produzione che nello stesso periodo sono aumentati del 14 % (cfr. considerando 106). L'aumento dei prezzi è stato inoltre causato dalle scorte in crescita (cfr. considerando 95) e dalla modifica del product mix offerto dall'industria dell'Unione. Le importazioni dalla Cina si sono concentrate su grosse partite di prodotti omogenei. L'industria dell'Unione si è quindi dovuta concentrare su piccole partite del prodotto in esame per rispondere ad una domanda più frammentata, con quantità minori e maggiore varietà in termini di tipologie, colori e dimensioni.
- (98) Tuttavia, nonostante l'aumento dei prezzi unitari, l'industria dell'Unione ha operato con profitti inferiori al livello perseguito. In realtà, il segmento delle piccole aziende ha registrato perdite.
- (99) L'andamento dei prezzi delle importazioni dalla Cina è stato descritto al considerando 75. Come si nota tali prezzi hanno presentato una tendenza diversa da quella dell'industria dell'Unione, attestandosi su livelli costantemente inferiori. Durante il PI, i prezzi della Cina erano pari alla metà dei prezzi dell'industria dell'Unione.

5.3.4. Redditività, flussi di cassa, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali, investimenti e salari

- (100) Come già indicato, l'aumento dei costi di produzione registrato è stato maggiore dell'aumento dei prezzi di vendita. Con un aumento dei costi pari al 14 % nel periodo considerato, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare i prezzi del 9 %. La redditività è quindi scesa dal 3,9 % nel 2007 allo 0,4 % nel PI. L'industria ha registrato gli utili minimi nel 2009, anno in cui non è stata in grado di coprire i costi di produzione e ha subito una perdita pari all'1,2 %. Tra i tre segmenti, il maggiormente interessato è stato quello delle piccole aziende, che registrano una perdita dal 2008. Le aziende medie e grandi, nonostante notevoli cali della redditività, sono riuscite a vendere ottenendo utili modesti sebbene non sostenibili.

▼B

- (101) Gli utili conseguiti dalle aziende medie e grandi non possono essere comunicati per motivi di riservatezza. Nel segmento delle grandi aziende il calcolo degli utili si è basato sui dati di un'azienda, mentre la comunicazione dei risultati delle aziende medie consentirebbe ad altre aziende di calcolare gli utili degli altri segmenti, poiché gli utili ponderati complessivi risultano noti.

Tabella 12

Redditività, flussi di cassa, utile sul capitale investito, investimenti e salari

	2007	2008	2009	PI
Redditività netta delle vendite dell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % delle vendite nette)	3,9 %	0,6 %	– 1,2 %	0,4 %
Flussi di cassa (000 EUR)	86 663	55 131	41 599	40 256
<i>Indice (2007 = 100)</i>	<i>100</i>	<i>64</i>	<i>48</i>	<i>46</i>
Utile sul capitale investito (utile netto in % del valore contabile netto degli investimenti)	8,3 %	4,0 %	– 0,5 %	1,1 %
Investimenti netti (000 EUR)	15 733	15 673	11 005	11 283
<i>Indice (2007 = 100)</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>70</i>	<i>72</i>
Costo del lavoro annuo per addetto	38 910	39 714	37 366	37 242
<i>Indice (2007 = 100)</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>96</i>	<i>96</i>

- (102) L'andamento dei flussi di cassa, che rappresentano la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, è rimasto positivo durante il periodo considerato. Esso tuttavia è diminuito di circa il 54 % tra il 2007 e il PI.
- (103) L'utile sul capitale investito ha seguito nel complesso l'andamento della redditività durante tutto il periodo considerato.
- (104) Tra il 2007 e il PI il flusso annuo di investimenti effettuati nel prodotto in esame dall'industria dell'Unione è diminuito del 28 %.
- (105) Tra il 2007 e il PI il salario medio per addetto è diminuito del 4 %.

5.3.5. Costi di produzione

Tabella 13

Costi di produzione

	2007	2008	2009	PI
Costi di produzione EUR/mq	7,7	8,3	8,8	8,8
<i>Indice</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>114</i>	<i>114</i>

▼B

- (106) Come indicato in precedenza, i costi di produzione sono aumentati del 14 % nel periodo considerato. Tale aumento è dovuto all'aumento delle scorte (cfr. considerando 95) e alla modifica del product mix offerto dall'industria dell'Unione (maggiore varietà di prodotti in termini di tipologie, colori e dimensioni) mentre le importazioni cinesi si sono concentrate su grosse partite di prodotti omogenei. L'industria dell'Unione ha dovuto aumentare le scorte per poter rispondere in tempi brevi ad ordinativi estremamente specifici e fornire una più ampia varietà di prodotti.

6. Conclusioni relative al pregiudizio

- (107) L'inchiesta ha rilevato, durante il periodo considerato, un deterioramento di indicatori di pregiudizio quali volume della produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite ad acquirenti indipendenti ed occupazione. Benché non si possa trascurare il fatto che questo andamento negativo del consumo abbia avuto ripercussioni sfavorevoli sull'industria dell'Unione, va osservato che le importazioni cinesi sono riuscite ad incrementare la propria quota di mercato grazie alla pressione sui prezzi.
- (108) Nel periodo considerato, inoltre, gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione — quali la redditività, l'utile sul capitale investito e i flussi di cassa — hanno subito marcate ripercussioni negative. Un fattore di pregiudizio significativo consiste nel considerevole aumento delle scorte (del 37 %) nel periodo considerato. Tale aumento si spiega con il fatto che i produttori esportatori cinesi si sono concentrati sulle vendite di grosse partite di prodotti omogenei mentre l'industria dell'Unione offriva una varietà notevolmente più ampia di prodotti in termini di tipologie, colori e dimensioni. L'industria dell'Unione ha dovuto aumentare le scorte per poter rispondere in tempi brevi ad ordinativi estremamente specifici e fornire una più ampia varietà di prodotti.
- (109) L'aumento dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione nel periodo considerato è stato dovuto all'aumento dei costi di produzione. Nel complesso, la redditività si è deteriorata durante il periodo considerato. In realtà, il segmento delle piccole imprese, che rappresenta la metà dell'industria dell'Unione, era in perdita sin dal 2008. Di conseguenza, nonostante l'aumento dei prezzi di vendita, l'industria non è stata in grado di conseguire utili sufficienti. L'industria non ha potuto aumentare i propri prezzi di vendita a un livello tale da garantire i tassi di redditività necessari per la sostenibilità a lungo termine.
- (110) L'analisi delle tendenze dei prezzi basata sui dati Eurostat ha indicato che il differenziale di prezzo tra le importazioni dalla Cina oggetto di dumping e i prezzi dell'industria dell'Unione è aumentato passando da circa 40 % nel 2007 e nel 2008 a circa 50 % nel 2009 nel PI.

▼B

- (111) Alla luce di quanto esposto si è provvisoriamente concluso che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E. NESSO DI CAUSALITÀ**1. Introduzione**

- (112) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sia stato dovuto alle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Sono stati esaminati anche fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che potrebbero aver arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

2. Incidenza delle importazioni dalla Cina

- (113) La crescente quota di mercato detenuta dai produttori esportatori cinesi nel periodo considerato ha coinciso con un calo degli utili dell'industria dell'Unione ed un notevole aumento delle relative scorte.

- (114) Ciò ha anche coinciso con una diminuzione del consumo nell'Unione. Tuttavia, mentre il volume delle importazioni cinesi è diminuito del 9 % tra il 2007 e il 2009, in linea con il calo del consumo (sebbene con ritmi diversi — il consumo è diminuito del 23 % nello stesso periodo), dal 2007 la quota di mercato cinese ha presentato una crescita costante. Inoltre, tra il 2009 e il PI, nonostante un ulteriore calo del consumo pari al 6 %, le importazioni cinesi sono aumentate del 6 %.

- (115) Durante l'intero periodo considerato il differenziale di prezzo (basato su cifre Eurostat) tra le importazioni cinesi e i prezzi dell'industria dell'Unione si è rivelato estremamente significativo. Il fatto che già nel 2007 si attestasse ad oltre il 40 % indica che la politica dei prezzi praticata dai produttori esportatori cinesi era stata adottata prima della crisi economica. Tale differenziale è inoltre aumentato dopo la crisi, raggiungendo il 50 % nel PI.

- (116) La crescente quota di mercato detenuta dalle importazioni cinesi, assieme al calo dei prezzi e all'aumento del differenziale di prezzo tra i prezzi dell'Unione e quelli cinesi, ha coinciso con il deterioramento della situazione nell'industria dell'Unione.

3. Effetti di altri fattori**3.1. Incidenza delle importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla Cina**

- (117) Nel periodo considerato, il volume delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina è diminuito del 40 %. Anche la quota di mercato detenuta da tali importazioni è leggermente diminuita nello stesso periodo (dell'1 % circa). Mentre nel 2007 i prezzi di tali importazioni erano comparabili con quelli cinesi, il differenziale di prezzo ha raggiunto il 18 % nel 2009 e il 16 % nel PI.

▼B

- (118) La Turchia è il secondo principale esportatore verso l'Unione, con una quota di mercato pari al 3 % nel PI. Tale quota di mercato è rimasta stabile (con un leggero calo dello 0,4 %) durante il periodo considerato. Il volume delle importazioni dalla Turchia è diminuito del 37 % durante il periodo considerato. Nonostante i prezzi delle importazioni dalla Turchia fossero inferiori a quelli dell'industria dell'Unione (circa del 40 % nel periodo considerato), il differenziale di prezzo tra le importazioni turche e quelle cinesi è aumentato del 16 % nel 2009 e nel PI in seguito ad un aumento dei prezzi turchi pari al 22 %. Alla luce di ciò non è possibile escludere che le importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina possano aver contribuito, in misura estremamente ridotta, al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Tuttavia, non sono tali da infirmare il nesso di causalità stabilito con le importazioni dalla Cina oggetto di dumping.

4. Incidenza della grande frammentazione dell'industria dell'Unione

- (119) L'industria delle piastrelle dell'Unione è caratterizzata da una grande frammentazione. Il numero complessivo di aziende è tuttavia diminuito nel periodo considerato a causa di un processo di consolidamento in atto da un paio di decenni a questa parte. Ancor più rilevante risulta tuttavia il fatto che negli Stati membri detentori delle quote maggiori di produzione, dove la frammentazione è ancor più marcata, l'inchiesta abbia dimostrato che le aziende operano in cluster, struttura che assicura un'efficace distribuzione delle risorse. Di fatto la frammentazione consente alle grandi aziende di subappaltare la produzione di determinate tipologie di prodotto (in termini di colori, dimensioni e così via) alle piccole aziende. Con l'aiuto delle piccole aziende l'industria è in grado di fornire numerose tipologie di prodotti in tempi brevi. Ciò si è rivelato particolarmente importante alla luce della concorrenza cinese che vendeva grosse partite di prodotti omogenei senza lasciare alcuno spazio alla flessibilità nel design, nei colori, ecc. In tali circostanze, non è possibile stabilire un nesso di causalità tra la frammentazione e il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione nel periodo considerato.

4.1. Incidenza della crisi economica

- (120) L'inchiesta ha evidenziato che la crisi economica ha indubbiamente avuto un'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione.
- (121) Tale incidenza è stata principalmente collegata alla stasi del mercato edilizio, che si è tradotta in un minor consumo di piastrelle di ceramica. Nel complesso, nel 2009 il declino dell'attività edilizia nell'intera UE si è attestato al 7,5 % ⁽¹⁾. L'incidenza esatta del clima economico generale sul settore edilizio risulta diversa in base al segmento specifico all'interno di tale settore ⁽²⁾. Nel 2009 il calo dell'attività edilizia ha interessato in particolar modo i segmenti relativi alla costruzione di nuovi edifici e di edifici privati non residenziali. Al contrario, l'ingegneria civile non è stata altrettanto colpita e nel 2009 il segmento degli edifici pubblici non residenziali è persino cresciuto dell'1,1 %. Secondo la Federazione delle industrie europee del settore edilizio tali tendenze si spiegano con le iniziative pubbliche volte a mantenere o persino incrementare la spesa per gli edifici pubblici e le infrastrutture, nel quadro dei pacchetti di incentivi nazionali. Analogamente, gli incentivi fiscali alle soluzioni di efficienza energetica hanno mitigato l'incidenza della stasi economica sulle attività di ristrutturazione e manutenzione.

⁽¹⁾ Fonte: www.fiec.org

⁽²⁾ Ibid.

▼B

- (122) Le evoluzioni appena descritte si sono ripercosse positivamente sui segmenti delle ristrutturazioni e della manutenzione (con implicazioni positive per la produzione, le vendite e la redditività dell'industria utilizzatrice poiché i margini di utile si presentano maggiori nel segmento retail). In ogni caso tali segmenti hanno subito in maniera minore la stasi economica.
- (123) L'analisi seguente dimostra che, nonostante la stasi economica possa aver avuto un'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione, il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato in effetti causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina.
- (124) Innanzitutto, l'inchiesta ha dimostrato che la ripresa nel settore edilizio in seguito alla stasi economica è iniziata durante il PI, mentre gli indicatori dell'industria dell'Unione continuavano a registrare una tendenza negativa.
- (125) In secondo luogo, un elemento importante è l'andamento delle scorte, che in questo caso rappresenta un indicatore di pregiudizio significativo (cfr. considerando 93). Si è osservato un aumento annuale delle scorte piuttosto costante. Questo tipo di aumento uniforme e costante indica che l'industria dell'Unione subiva in realtà la pressione incessante esercitata dai produttori esportatori cinesi. Se l'aumento delle scorte fosse imputabile alla stasi economica, si sarebbe probabilmente osservato un aumento notevole negli anni della crisi, anziché una tendenza costante durante l'intero periodo considerato.
- (126) Infine, l'analisi delle cifre relative alla redditività, soprattutto per le piccole aziende, che rappresentavano quasi il 50 % della produzione dell'Unione durante il PI, dimostra che nel 2007 tali aziende hanno conseguito un utile molto modesto, pari allo 0,3 %, mentre successivamente hanno sempre registrato perdite. Ciò indica che la loro situazione ha iniziato a deteriorarsi prima della crisi.
- (127) Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione sia imputabile principalmente alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Sebbene la crisi economica e la risultante stasi della domanda possano aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, la relativa incidenza non è stata tale da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

4.2. *Affermazioni in relazione al pregiudizio autoprovocato*

- (128) Un importatore ha sostenuto che le vendite a prezzi bassi da parte dei produttori di piastrelle polacchi hanno rappresentato la principale causa di pregiudizio. A tale proposito va notato che l'analisi del pregiudizio deve essere condotta a livello dell'industria dell'Unione nel suo complesso e non in relazione a parte di essa. Ciononostante la Commissione ha analizzato la situazione del mercato polacco in base alle informazioni disponibili (si ricorda che la società polacca inserita nel campione ha deciso di interrompere la propria collaborazione e che nessun'altra società polacca ha accettato di collaborare).

▼B

- (129) In primo luogo si è rilevato che, in termini di volumi, le vendite polacche verso il resto del mercato dell'Unione corrispondevano a una quota di mercato inferiore al 3 % durante il PI.
- (130) In secondo luogo, se le società polacche avessero collaborato all'inchiesta e i loro prezzi fossero stati presi in considerazione ai fini dell'analisi relativa alla sottoquotazione dei prezzi, ciò avrebbe avuto un impatto estremamente limitato sul calcolo complessivo della sottoquotazione. A causa della mancata collaborazione della società polacca, non si è potuto disporre di informazioni dettagliate in materia di prezzi per NCP. Tuttavia, anche assumendo un approccio di «incidenza massima», supponendo che tutte le vendite polacche fossero state inserite nel calcolo, l'incidenza sarebbe stata marginale e non avrebbe modificato il quadro complessivo, visti i volumi di vendita relativamente bassi ⁽¹⁾.
- (131) Su tale base l'eventuale incidenza delle vendite polacche sul pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stata limitata.
- (132) Un'altra affermazione in relazione al pregiudizio autoprovocato è quella secondo cui alcuni produttori dell'Unione avrebbero inserito a catalogo importazioni di piastrelle cinesi rivendute con il proprio marchio. Tale affermazione non è tuttavia stata comprovata e inoltre gli elementi raccolti durante l'inchiesta indicano che dette importazioni sono state marginali. Di conseguenza non è possibile concludere che tali importazioni da parte di produttori UE abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5. Andamento delle esportazioni per l'industria dell'Unione

- (133) Anche l'andamento delle esportazioni è stato esaminato come uno dei fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori. L'analisi dei dati Eurostat ha in effetti dimostrato che le esportazioni dall'Unione hanno subito un calo pari al 44 %. I prezzi di tali esportazioni sono tuttavia aumentati del 32 %. Per i produttori del campione che hanno collaborato tale calo è stato meno marcato (– 24 %). L'inchiesta ha inoltre dimostrato che la quota delle esportazioni in percentuale delle vendite totali dell'industria dell'Unione è aumentata, passando dal 17 % nel 2007 al 19 % nel 2009. Inoltre, nonostante i volumi delle esportazioni relative ai produttori dell'Unione che hanno collaborato siano diminuiti, tale diminuzione è stata meno marcata del calo delle vendite sul mercato dell'Unione (– 24 % delle esportazioni rispetto a – 30 % delle vendite nell'Unione). Si è pertanto ritenuto che la diminuzione del volume delle esportazioni non giustificasse il livello del pregiudizio subito dai produttori dell'Unione.

⁽¹⁾ Per verificare i volumi e i prezzi di vendita polacchi nell'UE, vista la mancata collaborazione da parte dei produttori polacchi, la Commissione ha combinato i dati provenienti da varie fonti disponibili (ossia Eurostat, Prodcum, risposte per il campionamento di tre società polacche).

▼B

- (134) In base a quanto precede, si è concluso provvisoriamente che l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non ha contribuito al notevole pregiudizio subito dalla stessa.

6. Conclusioni sul nesso di causalità

- (135) Si è quindi concluso che esiste un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping originarie della Cina. La crisi economica e le importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina hanno avuto un'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione, ma non al punto di infirmare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping della Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
- (136) Sulla base di questa analisi degli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione, si è concluso in via provvisoria che esiste un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie della Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione durante il PI.

F. INTERESSE DELL'UNIONE**1. Interesse dell'industria dell'Unione**

- (137) Si è registrato un alto livello di cooperazione e sostegno da parte dell'associazione europea (Cerame-Unie) e delle principali associazioni nazionali di produttori. Inoltre, nessun produttore dell'Unione si è opposto all'avvio dell'inchiesta o all'istituzione di misure. Ciò indica che l'istituzione di misure è chiaramente nell'interesse dei produttori dell'Unione.
- (138) Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione subisce un notevole pregiudizio a causa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping vendute a prezzi inferiori a quelli dei produttori dell'Unione, come illustrato ai considerando 76 e seguenti.
- (139) È probabile che l'industria dell'Unione trarrebbe beneficio da misure che impedissero probabilmente una nuova ondata di importazioni a prezzi bassi oggetto di dumping.
- (140) Nel caso in cui le misure non fossero istituite, si avrebbe probabilmente un aumento — forse ancora più pronunciato — delle importazioni di piastrelle di ceramica a prezzi bassi e oggetto di dumping. L'effetto del calo dei prezzi di vendita causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina continuerebbe a comprimere i prezzi di vendita e gli utili dei produttori dell'Unione.
- (141) Poiché la situazione finanziaria e la redditività dell'industria dell'Unione non sono abbastanza solide da sopportare l'ulteriore pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping a prezzi notevolmente inferiori, è estremamente probabile che un elevato numero di produttori dell'Unione finirà progressivamente per scomparire.

▼B**2. Interesse degli importatori**

- (142) Gli importatori e gli utilizzatori indipendenti che hanno collaborato hanno rappresentato circa il 6 % del volume totale delle importazioni originarie della Cina. Nell'operazione di campionamento (cfr. considerando 15) sono stati selezionati sette importatori indipendenti (uno dei quali anche utilizzatore), rappresentanti circa il 5 % delle importazioni totali dalla Cina. Gli importatori che hanno collaborato si occupavano principalmente del commercio di piastrelle, ad eccezione di un importatore per cui il commercio di piastrelle rappresentava solo una piccola parte della sua attività commerciale complessiva. Per tali importatori che hanno collaborato la quota delle importazioni dalla Cina era molto significativa rispetto al totale degli acquisti effettuati (oltre 3/4). Nonostante sembri esistere un margine in grado di assorbire un aumento dei prezzi delle importazioni dalla Cina, dal momento che il ricarico applicato dagli importatori su tali importazioni si attesta a circa il 50 %, generalmente gli utili dichiarati sono dell'ordine del 5 %.
- (143) Di conseguenza, dal mero punto di vista dei costi, qualora fossero istituite misure, queste inciderebbero con ogni probabilità sull'attività degli importatori.
- (144) L'inchiesta ha rivelato tuttavia che gli importatori e gli utilizzatori possono spostarsi su prodotti originari da paesi terzi o dall'Unione. Tale passaggio può avvenire con una certa facilità, poiché il prodotto in esame viene fabbricato in diversi paesi, sia nell'Unione che altrove (Turchia, Emirati Arabi Uniti, Sudest asiatico, Brasile e altri).
- (145) Un importatore ha dichiarato di aver tentato di cambiare i propri fornitori, in seguito all'avvio dell'inchiesta, ma che i propri sforzi sono stati vani. D'altro canto, un altro importatore ha dichiarato che tale processo era già in corso quando è stata effettuata l'inchiesta e ha avuto un buon esito. Un terzo importatore ha dichiarato di voler espandere la propria gamma di fornitori includendo produttori non cinesi, opzione che sembra facilmente percorribile.
- (146) Si conclude pertanto in via provvisoria che l'istituzione di misure non impedirebbe agli importatori dell'Unione di acquistare prodotti simili da altre fonti. Inoltre, l'obiettivo dei dazi antidumping non è quello di sbarrare la strada a specifici canali commerciali ma di ripristinare condizioni eque sul mercato e contrastare pratiche commerciali sleali.
- (147) Infine, il grado di collaborazione piuttosto limitato degli importatori indipendenti indica che l'istituzione di misure non avrebbe effetti significativi sulla loro attività.

3. Interesse degli utilizzatori

- (148) La Commissione ha contattato due delle principali associazioni di utilizzatori nell'UE.
- (149) Il settore edilizio (rappresentato dalla Federazione delle industrie europee del settore edilizio) ha deciso di non collaborare attivamente all'inchiesta. Ha risposto alla richiesta iniziale della Commissione, ma in seguito ha smesso di collaborare a causa dello scarso interesse dimostrato dai propri soci.

▼B

- (150) Tale basso grado di collaborazione da parte degli utilizzatori indicherebbe che il settore non dipende in maniera preponderante dalle importazioni cinesi o che, nel caso di istituzione di misure, non risulterebbe danneggiato in maniera significativa. Ciò sembra particolarmente vero nel settore edilizio in cui, come dichiarato dai produttori nel corso delle visite di verifica, le piastrelle di ceramica hanno un peso marginale sui costi finali. Ciò sembrerebbe ragionevole tenuto conto del costo dei materiali nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni. Inoltre, come indicato in precedenza, le fonti di approvvigionamento potranno essere modificate con relativa facilità.
- (151) La European Do-It-Yourself Association (EDRA) ha contattato la Commissione a nome dei propri soci. Tale associazione ha presentato le proprie osservazioni all'inizio dell'inchiesta, sostenendo che i dazi avrebbero comportato un aumento dei prezzi al consumo e che il passaggio ad altre fonti di approvvigionamento avrebbe stimolato un aumento dei costi, sia per i distributori sia per i clienti. Tali affermazioni, tuttavia, non sono state comprovate.

4. Interesse dei consumatori finali

- (152) La Commissione ha contattato un'associazione di consumatori la quale ha replicato di non essere interessata a collaborare. Nessuna altra associazione di consumatori si è manifestata.
- (153) L'incidenza dei dazi antidumping sui consumatori è probabilmente limitata, poiché il ricarico applicato dai rivenditori è normalmente molto elevato. Persino eventuali aumenti di prezzi avrebbero un impatto piuttosto limitato sui consumatori poiché l'aumento dei costi sarebbe compreso tra 1,5 e 3 EUR al mq (in base al prezzo medio delle importazioni cinesi di 4,5 EUR nel PI). I singoli consumatori acquistano quantitativi limitati di piastrelle e non troppo di frequente. Inoltre, un aumento dei prezzi a breve termine potrebbe essere vantaggioso nel lungo termine per i consumatori, garantendo la concorrenza sul mercato. La mancanza di concorrenza nel lungo termine potrebbe comportare un aumento dei prezzi ancor più pronunciato e la scomparsa delle importazioni a prezzi bassi.

5. Interesse dei fornitori

- (154) Nel corso dell'inchiesta non si sono manifestati né fornitori, né associazioni di fornitori.
- (155) Dall'inchiesta è emerso che i fornitori che potevano essere maggiormente interessati dal procedimento in corso erano i fabbricanti di apparecchiature destinate alla produzione di piastrelle. L'inchiesta ha dimostrato che alcuni produttori cinesi hanno acquistato tali apparecchiature da fornitori con sede sul territorio dell'Unione. Tuttavia, i dati ufficiali indicano che le vendite dall'Unione alla Cina hanno presentato una tendenza stabile, in leggero calo nell'ultimo decennio, e che la Cina rappresenta una quota di mercato significativa, ma non maggioritaria, per le loro vendite (circa il 10 %). In effetti i clienti principali dei fornitori erano i produttori dell'Unione, il che spiega il loro interesse vitale nell'andamento dell'industria dell'Unione, da cui dipendono.

▼B

- (156) Inoltre, la mancanza di collaborazione da parte del settore indica che i fornitori non ritengono che le misure antidumping contro le importazioni del prodotto in esame possano danneggiare in maniera significativa la loro situazione.

6. Conclusioni sull'interesse dell'Unione

- (157) Alla luce di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che nel complesso non esistono motivi validi per non istituire misure antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina.

G. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE**1. Livello di eliminazione del pregiudizio**

- (158) Viste le conclusioni di cui sopra relative al dumping, al pregiudizio che ne è derivato, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame dalla Cina per evitare che le importazioni in dumping danneggino ulteriormente l'industria dell'Unione.

2. Misure provvisorie

- (159) In considerazione di quanto precede, si ritiene che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, debbano essere istituite misure provvisorie antidumping sulle importazioni originarie della Cina al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, secondo il principio del dazio inferiore.
- (160) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano perciò la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Queste aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico per l'intero paese applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della Repubblica popolare cinese fabbricati dalle società, ossia dalle persone giuridiche specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (161) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate alla Commissione⁽¹⁾, complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato con l'aggiornamento dell'elenco delle società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.

▼B

- (162) Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo dovrà essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.
- (163) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l'adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Tali misure comprendono gli elementi indicati di seguito: la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.
- (164) ►**C1** Qualora dopo l'istituzione delle misure in esame si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficia di un dazio individuale più basso, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. ◀ In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà fra l'altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
- (165) I dazi proposti riportati di seguito si basano sui margini di dumping stabiliti dall'inchiesta, poiché questi si sono rivelati inferiori ai margini di pregiudizio. Sono pertanto stabiliti i seguenti dazi antidumping provvisori:

Società	Margine di dumping	Dazio provvisorio
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co., Ltd	35,5 %	35,5 %
Shandong Yadi Ceramics Co., Ltd	36,6 %	36,6 %
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd; Qingyuan Gani Ceramics Co., Ltd; Foshan Gani Ceramics Co., Ltd	26,2 %	26,2 %
Tutti gli altri produttori che hanno collaborato	32,3 %	32,3 %
Tutte le altre società	73,0 %	73,0 %

H. DISPOSIZIONE FINALE

- (166) Le suddette conclusioni provvisorie sono comunicate a tutte le parti interessate, che sono invitate a presentare le loro osservazioni per iscritto e a chiedere un'audizione. Le osservazioni saranno esaminate e prese in considerazione, nei casi giustificati, prima di adottare decisioni definitive. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi antidumping esposte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista di stabilire conclusioni definitive,



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle e le lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto, che rientrano attualmente nei codici NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 e 6908 90 99, originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio provvisorio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, è la seguente:

Società	Dazio	Codice aggiuntionale TARIC
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co., Ltd	35,5 %	B009
Shandong Yadi Ceramics Co., Ltd	36,6 %	B010
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd; Qingyuan Gani Ceramics Co., Ltd; Foshan Gani Ceramics Co., Ltd	26,2 %	B011
Società elencate nell'allegato I	32,3 %	B012
Tutte le altre società	73,0 %	B999

3. L'applicazione delle aliquote di dazio individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e delle considerazioni in base a cui è stato adottato il presente regolamento, presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

▼B

2. A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B*ALLEGATO I*

►**C1** Produttori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione o a cui non è stato concesso il Trattamento individuale ◀ (codice aggiuntivo TARIC B012):

- 1 Dongguan He Mei Ceramics Co., Ltd
- 2 Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co., Ltd
- 3 Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co., Ltd
- 4 Enping City Huachang Ceramic Co., Ltd
- 5 Enping Huiying Ceramics Industry Co., Ltd
- 6 Enping Yungo Ceramic Co., Ltd
- 7 Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co., Ltd
- 8 Foshan ASGF Ceramics Co., Ltd
- 9 Foshan Bailifeng Building Materials Co., Ltd
- 10 Foshan Boli Import & Export Co., Ltd
- 11 Foshan Bragi Ceramic Co., Ltd
- 12 Foshan City Fangyuan Ceramic Co., Ltd
- 13 Foshan Dunhuang Building Materials Co., Ltd
- 14 Foshan Eminent Industry Development Co., Ltd
- 15 Foshan Everlasting Enterprise Co., Ltd
- 16 Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co., Ltd
- 17 Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co., Ltd
- 18 Foshan Guanzhu Ceramics Co., Ltd
- 19 Foshan Huashengchang Ceramic Co., Ltd
- 20 Foshan Huitao Economic & Trading Co., Ltd
- 21 Foshan Jiajun Ceramics Co., Ltd
- 22 Foshan Mingzhao Technology Development Co., Ltd
- 23 Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co., Ltd
- 24 Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co., Ltd
- 25 Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co., Ltd
- 26 Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co., Ltd
- 27 Foshan Oceanland Ceramics Co., Ltd
- 28 Foshan Oceano Ceramics Co., Ltd
- 29 Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co., Ltd
- 30 Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co., Ltd
- 31 Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co., Ltd
- 32 Foshan Sheng Tao Fang Ceramics Co., Ltd
- 33 ►**C1** Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Co. Ltd. ◀
- 34 Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co., Ltd
- 35 Foshan Summit Ceramics Co., Ltd
- 36 Foshan Tidiy Ceramics Co., Ltd
- 37 Foshan VIGORBOOM Ceramic Co., Ltd
- 38 Foshan Xingtai Ceramics Co., Ltd
- 39 Foshan Yueyang Alumina Products Co., Ltd

▼B

- 40 Foshan Zhuyangyang Ceramics Co., Ltd
- 41 Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co., Ltd
- 42 Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co., Ltd
- 43 Fujian Minqing Jiali Ceramics Co., Ltd
- 44 Fujian Minqing Ruimei Ceramics Co., Ltd
- 45 Fujian Minqing Shuangxing Ceramics Co., Ltd
- 46 Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co., Ltd
- 47 Guangdong Bode Fine Building Materials Co., Ltd
- 48 Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co., Ltd
- 49 Guangdong Gold Medal Ceramics Co., Ltd
- 50 Guangdong Grifine Ceramics Co., Ltd
- 51 Guangdong Homeway Ceramics Industry Co., Ltd
- 52 Guangdong Huiya Ceramics Co., Ltd
- 53 Guangdong Juimsi Ceramics Co., Ltd
- 54 Guangdong Kaiping Tilee's Building Materials Co., Ltd
- 55 Guangdong Kingdom Ceramics Co., Ltd
- 56 Guangdong Kito Ceramics Co., Ltd
- 57 Guangdong Monalisa Ceramics Co., Ltd
- 58 Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co., Ltd Shunde Yuezhong Branch
- 59 ► **C1** Guangdong Ouya Ceramic Co. Ltd. ◄
- 60 Guangdong Overland Ceramics Co., Ltd
- 61 Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co., Ltd
- 62 Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co., Ltd
- 63 Guangdong Summit Ceramics Co., Ltd
- 64 Guangdong Tianbi Ceramics Co., Ltd
- 65 Guangdong Winto Ceramics Co., Ltd
- 66 Guangdong Xinghui Ceramics Group Co., Ltd
- 67 Guangning County Oudian Art Ceramic Co., Ltd
- 68 Guangzhou Cowin Ceramics Co., Ltd
- 69 Hangzhou Nabel Ceramics Co., Ltd
- 70 Hangzhou Nabel Group Co., Ltd
- 71 Hangzhou Venice Ceramics Co., Ltd
- 72 Heyuan Wanfeng Ceramics Co., Ltd
- 73 Hitom Ceramics Co., Ltd
- 74 Heyuan Becarry Ceramics Co., Ltd
- 75 Huiyang Kingtile Ceramics Co., Ltd
- 76 Jiangxi Ouya Ceramics Co., Ltd
- 77 Jingdezhen Kito Ceramics Co., Ltd
- 78 Jingdezhen Lehua Ceramic Sanitary Ware Co., Ltd
- 79 Jingdezhen Tidiy Ceramics Co., Ltd
- 80 Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co., Ltd
- 81 Lixian Xinpeng Ceramic Co., Ltd
- 82 ► **C1** Louis Valentino (Inner Mongolia) Ceramic Co. Ltd. ◄

▼B

- 83 Louverenike (Foshan) Ceramics Co., Ltd
- 84 Nabel Ceramics Co., Ltd
- 85 Ordos Xinghui Ceramics Co., Ltd
- 86 Qingdao Diya Ceramics Co., Ltd
- 87 Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co., Ltd
- 88 Qingyuan Oudian Art Ceramic Co., Ltd
- 89 Qingyuan Ouya Ceramics Co., Ltd
- 90 RAK (Gaoyao) Ceramics Co., Ltd
- 91 Shandong ASA Ceramic Co., Ltd
- 92 Shandong Dongpeng Ceramic Co., Ltd
- 93 Shandong Jialiya Ceramic Co., Ltd
- 94 Shanghai Cimic Tile Co., Ltd
- 95 Shaoguan City Lehua Ceramic Sanitary Ware Co., Ltd
- 96 Shunde Area Foshan Lehua Ceramic Sanitary Ware Co., Ltd
- 97 Sinyih Ceramic (China) Co., Ltd
- 98 Sinyih Ceramics (Penglai) Co., Ltd
- 99 Southern building materials and Sanitary Co., Ltd of Qingyuan
- 100 Tangshan Huida Ceramic group Co., Ltd
- 101 Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co., Ltd
- 102 Tegaote Ceramics Co., Ltd
- 103 Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co., Ltd
- 104 Topbro Ceramics Co., Ltd
- 105 Xingning Christ Craftworks Co., Ltd
- 106 Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co., Ltd
- 107 Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Co., Ltd
- 108 Zhaoqing Lehua Ceramic Sanitary Ware Co., Ltd
- 109 ►**C1** Zhaoqing Zhongheng Ceramic Co. Ltd. ◄
- 110 Zibo Hualiansheng Ceramics Co., Ltd
- 111 Zibo Huaruino Ceramics Co., Ltd
- 112 Zibo Tongyi Ceramics Co., Ltd

▼B*ALLEGATO II*

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Essa deve recare:

- 1) nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;
- 2) la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di piastrelle di ceramica venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) in (paese). Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma».